

## ***L'INQUISIZIONE IN FRIULI ALLA METÀ DEL SEICENTO***

di Dario Visintin

Gli storici che si occupano di Inquisizione romana hanno, almeno sino ad ora, rivolto la loro attenzione soprattutto al periodo intercorso fra l'istituzione della Congregazione del Sant'Ufficio e il primo ventennio del XVII secolo. Questo contributo prende spunto dal mio saggio pubblicato nel 2008,<sup>1</sup> che analizzava l'operato di un inquisitore, fra Giulio Missini da Orvieto, in una zona circoscritta, le diocesi di Aquileia e Concordia, in cui per un periodo di otto anni, dal 1645 al 1653, mantenne tale incarico, con l'intento di capire se esistono degli scarti, delle differenze fra quanto proposto dagli storici e ciò che emerge da un'analisi sistematica e, nei limiti del possibile, completa dell'attività di un frate che di quell'istituzione fu il terminale repressivo.

Ho anche proposto delle comparazioni con gli altri studi di questo tipo, riguardanti la stessa zona sino ad oggi pubblicati o in fase di pubblicazione: quello di Andrea Del Col per gli anni 1557/1559, quello di Roberto Bonetti che ha esaminato l'attività di fra Felice Passeri da Montefalco tra il 1580 e il 1584 e quello di Giuliana Ancona riguardante fra Girolamo Asteo, inquisitore dal 1598 al 1608.<sup>2</sup>

### *1. Attività complessiva.*

Fra Giulio Missini in otto anni fece verbalizzare in 303 fascicoli dal suo cancelliere di fiducia, fra Paolo Loderici da Genova, o, raramente, da altri collaboratori 414 procedimenti che riguardarono 146 casi di magia e stregoneria, di cui 7 benandanti, 114 di lettura di libri proibiti, 21 di proposizioni eretiche, 17 di disciplina del clero non rispettata, 37 procedure sommarie relative a conversioni di eretici, 33 casi di irriverenza e irreligiosità, compreso uno di santità presunta, 22 vicende legate al consumo di cibi proibiti, 16 casi di reati contro il Sant'Ufficio, 7 di bigamia e uno di convivenza di una cristiana con ebrei. Fra Giulio risulta quindi essere stato un inquisitore attivo ed efficiente, che assolse il suo compito con un regolare ed elevato controllo sui fedeli.

Nei 250 anni circa di storia dell'Inquisizione in Friuli la sua attività giuridica rappresenta il 13% di quella totale e fu seconda solo a quella di fra Girolamo Asteo (i due giudici di fede aprirono circa un terzo di tutte le procedure conservate nell'archivio udinese).

---

<sup>1</sup> D. Visintin, *L'attività dell'inquisitore fra Giulio Missini in Friuli (1645-1653): L'efficienza della normalità*, Trieste-Montereale, 2008.

<sup>2</sup> A. Del Col, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia, 1557-1559*, prefazione di Anne Jacobson Schutte, Trieste - Montereale Valcellina, 1998; R. Bonetti, *L'attività dell'inquisitore di Aquileia e Concordia fra Felice Passeri da Montefalco*, «Metodi e Ricerche. Rivista di studi regionali», 21, 2, 2002, pp. 101-143; G. Ancona, *Diario di un inquisitore. L'Inquisizione di Aquileia e Concordia negli anni di servizio di fra Girolamo Asteo (1598-1608)*. In fase di pubblicazione.

Visto l'alto numero dei procedimenti questi dati danno anche lo spunto per due brevi analisi: la prima riguarda il giudice di fede prevalente, la seconda le procedure giuridiche adottate e, in particolare, quanto furono "spontanee" le procedure sommarie e le denunce.

## *2. Il giudice prevalente.*

Per quanto concerne la prima questione, con fra Giulio, alla metà del Seicento in Friuli, l'inquisitore risulta di gran lunga essere il giudice di fede più importante, il patriarca a Udine e il vescovo a Portogruaro appaiono figure marginali, che furono interpellati dall'inquisitore solo per riunire i membri del tribunale e aprire i processi formali, ai quali poi raramente presenziarono di persona. Situazione questa che rimarrà invariata sino all'eliminazione del tribunale di fede in Friuli.

Nel periodo analizzato da Del Col fu senza dubbio Giacomo Maracco (1557-1576), vicario patriarcale, il giudice prevalente. Già l'inquisitore fra Felice Passeri (1580-1584) cercò di affermarsi come giudice principale, ma tale tentativo fu contrastato dal vicario patriarcale Paolo Bisanti, anche se i due giudici di fede furono entrambi in pratica presenti in tutte le fasi dei processi svolti in comune. Fra Girolamo Asteo (1598-1608) mantenne un rapporto paritario con gli ordinari: le sentenze vennero decise di comune accordo, e così pure tutti gli atti rilevanti, come la carcerazione, il ricorso alla tortura e persino la condanna a morte di Domenico Scandella detto Menocchio.

## *3. Le procedure.*

La prassi maggiormente usata alla metà del Seicento fu la procedura sommaria con quasi il 70% delle cause totali, procedura che invece è praticamente assente sino ai primi anni '80 del Cinquecento, mentre negli anni 1598-1608 (Asteo) tale percentuale era già attestata al 52%, dato che mostra come fin dall'inizio del Seicento la spontanea comparizione risulti largamente usata dagli inquisitori in Friuli.

Il ricorso al Sant'Ufficio risulta invece, alla metà del Seicento, molto poco spontaneo, sia nelle procedure sommarie sia nelle denunce. Anche se non tutti i componenti dichiararono esplicitamente di essere stati inviati all'inquisitore dal proprio confessore, tale circostanza fu verbalizzata nel 55% dei casi. Sicuramente il clero fu l'artefice delle conversioni dei mercenari eretici di stanza nella fortezza di Palmanova e solo tenendo conto di questo dato si può ragionevolmente affermare che in due casi su tre l'apporto di confessori, predicatori, parroci, pievani e curati fu determinante nell'indirizzare i fedeli ai tribunali di fede.

Anche in questo caso è possibile una, seppur non completa, comparazione con i periodi precedenti. Negli anni 1557-1559, il 22% dei casi iniziò in seguito a una denuncia formulata su esplicita pressione dei confessori. Manca invece una statistica precisa per quanto riguarda il periodo 1580-1584, tuttavia Bonetti ipotizza che l'apporto dei confessori fu sicuramente rilevante. L'analisi quantitativa che riguarda l'attività di fra Girolamo Asteo è, per il momento, limitata al periodo 1598-1599. In questi due anni i procedimenti svolti dall'inquisitore furono 93, in 16 casi, il 17% del totale, i fedeli dichiararono di essere stati inviati al Sant'Ufficio dal confessore, ma per ben 31 volte, pari a un terzo del totale, furono gli stessi ecclesiastici a presentarsi all'inquisitore per denunciare comportamenti eterodossi; si

può concludere che l'operato del clero locale fu determinante nella metà almeno dei casi trattati.

#### 4. *Delitti contro la fede.*

Passando a una breve analisi dei delitti contro la fede perseguiti da fra Giulio, il reato che percentualmente risulta più rilevante fu quello di magia e stregoneria. Tenuto conto della distinzione di fondo tra le “semplici” operazioni magiche e la stregoneria diabolica, il discrimine per i giudici di fede, ma soprattutto per Missini, non era rappresentato dalla sola presenza del diavolo, gli interventi sanzionatori dell'ufficio inquisitoriale seguirono anche un'altra logica: la gravità del reato e la conseguente pena erano determinati da due fattori che spesso compaiono in questo studio e cioè l'intenzione individuale e lo scandalo pubblico.

Mario Sbriccoli nel convegno svoltosi a Montereale Valcellina nel 1999 disse a questo proposito che c'era omologia fra l'intenzione e il fatto nel processo d'Inquisizione e la coscienza e l'atto nel processo penale ordinario e aggiunse: «l'inquisitore è soprattutto il giudice delle *intentiones* e della *conscientia* mentre il suo omologo ordinario va soprattutto alla ricerca di azioni e fatti».<sup>3</sup>

L'interesse dei giudici di fede riguardo l'intenzione e lo scandalo appare evidente in tutti i fascicoli processuali, procedure sommarie comprese, in cui le domande sull'intenzione furono puntuali e scrupolose e le sentenze comminate a chi aveva dato scandalo risultarono sempre dure e talvolta pubbliche: lo stare davanti alla chiesa, mentre si celebrava la messa solenne, a capo scoperto e con una candela in mano. Anche nel caso dei tre imputati morti in carcere durante il servizio di fra Giulio: Michele Soppe,<sup>4</sup> dopo un anno e mezzo di reclusione, la settantenne Angioletta Dalle Rive,<sup>5</sup> dopo quattro mesi, e Giovanni Pietro Franceschini, dopo due mesi, fu ancora lo scandalo a determinare la loro carcerazione “preventiva”.

Per l'inquisitore i benandanti invece non rappresentarono una categoria particolare di trasgressori e furono trattati a seconda di come furono denunciati: curatori o stregoni malefici.

I 114 casi di lettura e/o possesso di libri proibiti, un *unicum*, come spesso viene definito da chi si occupa di letture eterodosse, furono, a mio avviso, la conseguenza di due fattori scatenanti: il processo e la morte in carcere, come abbiamo appena visto, del libraio gemonese Giovanni Pietro Franceschini, nella cui casa e bottega vennero ritrovati una cinquantina di libri eretici, e il rogo pubblico voluto dall'inquisitore stesso nel dicembre del 1648. Fra Giulio non si mise alla caccia dei trasgressori e non pubblicò editti a questo proposito, si servì della morte in carcere dell'imputato, accentuò la pressione sui fedeli con il rogo e aspettò che il ceto colto, nobili e cittadini udinesi, ma non solo, si presentasse al Sant'Ufficio.

Alla lettura di libri spesso si accompagnavano anche proposizioni o affermazioni quanto meno sospette. Anche in questo caso l'attenzione dell'inquisitore fu allertata, ancora una volta, dall'atteggiamento degli imputati, cioè dall'intenzione e dallo scandalo come appare evidente nel processo contro Gregorio Amalteo da San Daniele che venne incarcerato, torturato con il fuoco e condannato a cinque anni di carcere. Mi pare interessante aggiungere

---

<sup>3</sup> Per la citazione mi sono avvalso di un'ampia sintesi della comunicazione consegnata ai partecipanti, dato che l'intervento di Mario Sbriccoli non fu pubblicato negli Atti del Convegno.

<sup>4</sup> Sul processo contro il benandante vedi anche D. Visintin, *Michele Soppe benandante*, S. Maria la Longa-Montereale, 2009.

<sup>5</sup> Il caso è stato oggetto di uno studio specifico di O. Lazzaro, *Le amare erbe. Un processo di stregoneria nel Friuli del Seicento: il caso di Angioletta e Giustina delle Rive*, Pordenone, 1992.

che nella sentenza venne considerato «leggermente sospetto di eresia, ma per non lasciare del tutto impuniti i tuoi errori e affinché sii più cauto nell'avvenire et esempio agli altri che si astenghino da simili delitti». Amalteo venne condannato a cinque anni di carcere e di nuovo nella motivazione compare lo scandalo. Questo caso permette di introdurre un tema che affronterò in seguito, l'idea di una centralizzazione ormai consolidata, uno dei temi forti di alcuni storici, appare quantomeno dubbia. A proposito del processo Amalteo la Congregazione scrisse a fra Giulio: «ma se a caso corresse rischio l'indugio ella, col voto della sua consulta, potrebbe terminar la causa»: i cardinali dunque lasciarono all'inquisitore la scelta, ma Missini preferì attendere le loro decisioni.<sup>6</sup>

I reati commessi dagli ecclesiastici furono di due tipi: *sollicitatio ad turpia* e usurpazione di funzioni sacerdotali, ma a differenza da quanto appare in altri studi, cioè che la sollecitazione in confessione «evolve decisamente verso la centralizzazione»,<sup>7</sup> questo delitto contro la fede, almeno in Friuli, venne trattato localmente dai giudici di fede, che evitarono pubblicità dannose all'immagine del clero e congedarono con indulgenza gli *sponte* comparenti, lasciando cadere le denunce presentate. Trent'anni prima, come ricorda Adriano Prosperi, «bastava “il detto d'una donna sola”» per far incarcerare il presunto colpevole.<sup>8</sup> A metà Seicento le cose erano cambiate; in una lettera che il cardinale Barberini inviò all'inquisitore di Aquileia e Concordia alcuni anni dopo si legge: «Non è solito il santo tribunale procedere in cause di sollecitazione per una sola denuncia [...], ma faccia informazioni della vita e costumi della denunciante e denunciato».<sup>9</sup> Fa eccezione il processo, aperto e sentenziato dal patriarca, contro pre Osvaldo Taboga, ma ancora una volta il fatto era pubblico, la comunità era insorta e la pena inflitta fu, di conseguenza, severa.

Fu invece il secondo reato, l'usurpazione di funzioni sacerdotali a interessare di più sia fra Giulio sia la Congregazione da lui informata, come nel caso di un ignoto frate che pare avesse celebrato la messa per poi passare il confine, la Congregazione scrisse all'inquisitore, lodò il suo operato e specificò: «Ha operato prudentemente in usar la diligenza che ci accenna per rinvenir la persona di Athanasio Solcoroseli perché s'egli non è ordinato al sacerdotio, come si può dubitare per le circostanze che da lei sono state considerate, il suo delitto riesce gravissimo».<sup>10</sup> In un altro caso di un frate arrestato ed evaso dal convento dell'Inquisizione a Udine la Congregazione, il 21 maggio 1650, informò Missini che l'uomo si trovava in carcere a Viterbo e richiese le carte processuali udinesi: «Perché se non si prova che egli abbia celebrato non promosso resterà solo il delitto della falsità [delle patenti] da punirsi dall'ordinario e non dall'inquisizione».<sup>11</sup>

## 5. Gli altri delitti contro la fede.

I restanti delitti contro la fede furono per lo più commessi da fedeli “normali”: popolani, artigiani, contadini e soldati. I mercenari al soldo di Venezia appartenenti ad altre religioni o confessioni religiose furono i protagonisti delle conversioni al cattolicesimo; mentre i militari cattolici di stanza nella fortezza di Palmanova incorsero spesso nel reato di consumo di cibi

---

<sup>6</sup> ASAud, *Curia arcivescovile, Santo Ufficio*, b. 61 (=1338), lettera del 25 settembre 1649.

<sup>7</sup> G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari, 2002, p. 76.

<sup>8</sup> A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, 1996, p. 520 e nota 1.

<sup>9</sup> ASAud, *Curia arcivescovile, Santo Ufficio*, b. 61 (=1338), lettera del 15 febbraio 1659.

<sup>10</sup> Ivi, b. 61 (=1338), lettera del 17 ottobre 1648.

<sup>11</sup> Ivi, b. 61 (=1338), sub data.

proibiti, ma tutti vennero trattati con indulgenza, dato che l'inquisitore doveva cercare di mantenere sia il controllo sull'eterodossia nella città palmarina, sia gestire nel miglior modo possibile i rapporti con le autorità veneziane, che consideravano di propria totale giurisdizione quella zona strategicamente fondamentale nell'apparato difensivo della Repubblica.<sup>12</sup>

Gli atti di irriverenza, per lo più mascherate nel periodo carnevalesco e l'abuso di sacramenti, furono trattati dai giudici di fede con diverso rigore, considerando il secondo reato molto più pericoloso in quanto poteva lasciare intendere un vero e proprio errore nel credere. Lo scandalo provocato da un gruppo di maschere a Pordenone allertò ancora una volta Missini, che mise al corrente la Congregazione, ma sottolineò anche che il patriarca lo aveva altre volte informato che se non vi era «espresso abuso di sacramenti» le autorità veneziane non gradivano eccessive intromissioni; i cardinali accettarono il suggerimento, consigliarono fra Giulio di correggere amorevolmente gli imputati, ma lo invitarono a rendere loro noto che si trattava di una grazia concessa dalla Congregazione.

I processi per reati contro il Sant'Ufficio consentono di riflettere almeno su due aspetti che emergono dalla repressione di questo delitto contro la fede: la conferma che l'Inquisizione si presentava agli occhi dei fedeli come una stabile e incombente presenza all'interno della società, ne è dimostrazione evidente la procedura sommaria contro un medico che si presentò per non aver denunciato la moglie, e la considerazione, espressa dagli stessi confratelli dell'inquisitore, che il Sant'Ufficio veniva percepito come un organismo esterno ed estraneo. Nel caso appena visto del frate evaso uno dei confratelli dello stesso convento aveva confidato a un altro che l'uomo aveva fatto molto bene a fuggire e lo aveva invitato a tacere sull'accaduto: «Se tu sapessi qualche cosa della fuga del romitto, guarda che tu non parli, sta pur saldo che costoro del Santo Ufficio si dissiperebbero».

Le poche cause per bigamia trattate in questo periodo in Friuli danno l'idea di un atteggiamento duplice da parte dei giudici di fede, ma soprattutto di fra Giulio, che fu pronto a confortare con parole pacate una giovane che non aveva avuto più notizie del marito e temeva si fosse risposato, ma non si preoccupò eccessivamente delle lunghe e penose peripezie di un'altra donna, che avrebbe atteso più di un anno per vedere risolta la sua posizione matrimoniale. Possiamo, anche se solo parzialmente, comparare le denunce e le procedure sommarie per questo reato con la situazione napoletana descritta da Pierroberto Scaramella, che tra l'altro osserva:<sup>13</sup>

Il dilapidatore di doti diventa quasi uno stereotipo del Sei e Settecento. [...] Si tratta di personaggi [i bigami] estremamente refrattari alla residenza, “vagabondi” [...]. In generale il reato seicentesco di bigamia aveva un solo imputato che per “mala volontà”, credenza o ignoranza, si sposava due volte.

Anche se il contesto politico e sociale di Napoli era del tutto diverso da quello friulano, si può notare che anche nelle diocesi di Aquileia e Concordia almeno uno dei denunciati fu considerato dal parroco un “cacciatore di dote”; non risulta invece così evidente la figura del «vagabondo», ma che si può ben rimpiazzare con quella del soldato mercenario di stanza nella fortezza di Palmanova.

L'unico processo aperto dall'inquisitore per santità affettata, peraltro già noto agli storici, è quello contro Marta Fiascaris che ci dà conto della considerazione in cui veniva tenuta una

---

<sup>12</sup> Per gli approfondimenti sulla fortezza palmarina e i rapporti con il Sant'Ufficio rimando a G. Minchella, *L'Inquisizione a Palma (1595-1650). Una presenza difficile*, Palmanova, 2003; Eadem «*Porre un soldato all'Inquisitione*». *I processi del Sant'Ufficio nella fortezza di Palmanova, 1595-1660*, Trieste, 2009.

<sup>13</sup> Cfr. P. Scaramella, *Controllo e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause matrimoniali al crimine di fede (1514-1799)*, in *Inquisizioni, eresie, etnie, dissenso religioso e giustizia ecclesiastica in Italia (Secc. XVI-XVIII)*, Bari, 2005, pp. 239-294, cit. a pp. 278-279.

donna “diversa” alla metà del Seicento: il cardinale Barberini scrisse a fra Giulio redarguendolo perché non doveva argomentare con «una femmina pazza», ma limitarsi a scoprire l'intenzione e convincerla dei suoi errori. Alcuni mesi prima infatti l'inquisitore aveva detto a Marta: «Sei tutta tenebre» e aveva aggiunto: «i veri segni dell'anima veramente estatica e con Dio unita sono l'obbedienza, l'humiltà e la verità. Tu sei sempre stata disubbidiente, non volesti credere al Sant'Ufficio né al Papa [...] i tuoi scritti non mirano altrove che all'ingrandimento di te stessa».<sup>14</sup> Finalmente il 27 maggio 1656 dopo sei anni di carcere, fra Giulio nel frattempo era morto a Firenze, Marta Fiascaris ritornò a casa, a San Daniele dove oggi della sua vicenda gli abitanti del luogo nulla sanno.

Dalla comparazione fra l'attività di Missini e quella dei giudici della fede che operarono nei tre periodi precedenti risulta che il vicario patriarcale Giacomo Maracco, fra il 1557 e il 1559, si occupò quasi esclusivamente di eretici “veri” tanto che la metà dei processi furono aperti per idee della Riforma, comprendendo in questo computo anche la mancata pratica dei sacramenti, la lettura di libri proibiti e il consumo di cibi proibiti. La terza trasgressione numericamente rilevante, un 25% scarso dei procedimenti, riguardò i reati contro il Sant'Ufficio, di fatto il favoreggiamento di eretici. Questi dati indicano che in pratica tutta l'attività inquisitoriale era rivolta a reprimere la possibile adesione alla Riforma.<sup>15</sup>

Negli anni dell'inquisitore fra Felice Passeri, 1580-1584, la situazione appare già diversa: l'eresia o le idee della Riforma furono perseguite soltanto nel 14% dei casi, mentre la mancata pratica dei sacramenti (25%), le proposizioni eretiche (10%), i libri e i cibi proibiti (rispettivamente 17% e 11%), furono giudicati dai giudici di fede come reati a sé e non più visti come sottintesa adesione al protestantesimo (alla Riforma); inizia a comparire anche la magia e stregoneria trattata nel 12% delle cause.<sup>16</sup>

I dati statistici che riassumono il periodo in cui il Sant'Ufficio di Aquileia e Concordia ebbe come inquisitore fra Girolamo Asteo, 1598-1608, danno conto di un'ulteriore differenza nel tipo di reati perseguiti: nel 43% dei casi il tribunale si occupò di magia e stregoneria, nel 23% di cibi proibiti - circostanza questa, secondo Giuliana Ancona, del tutto anomala e da imputare a un centinaio di procedure sommarie avvenute nel breve spazio di tre mesi contro trasportatori e mercanti che si erano recati in territorio imperiale per commerciare; ancora di atti di irriverenza, libri proibiti, reati contro il Sant'Ufficio e proposizioni eretiche. Colpisce la quasi totale mancanza, 8 casi in dieci anni pari all'1,2%, di trasgressioni commesse dal clero, quali sollecitazione in confessione e l'assenza di cause per bigamia,<sup>17</sup> reato che divenne formalmente di competenza del Sant'Ufficio dal giugno 1627 con la pubblicazione della bolla *Magnum in Christo* da parte di papa Urbano VIII.

I dati riguardanti l'attività di fra Giulio Missini mostrano una situazione ulteriormente modificata, in sintesi: il controllo sulle altre trasgressioni, una volta escluse pericolose devianze dalle verità rivelate, si concentrò principalmente sui comportamenti proscritti nella vita quotidiana attraverso un'attività inquisitoriale capillare e costante.

Per quanto concerne i collaboratori dell'inquisitore, cioè vicario generale, commissari e vicari foranei, fra Giulio si avvale del vicario generale che già operava in Friuli e che venne riconfermato nella carica dai cardinali romani, cardinali che nominarono anche un vicario per la diocesi di Concordia, che di fatto mai operò autonomamente. Missini si avvale inoltre dell'opera di un commissario da lui delegato, senza autorizzazione centrale, per la fortezza di Palmanova e di altri quattro nominati, sempre da lui, per alcuni casi specifici. I vicari foranei

---

<sup>14</sup> ASAUD, *Curia arcivescovile, Santo Ufficio*, b. 33 (=1310), fasc. 82, c. 226r.

<sup>15</sup> A. Del Col, *L'inquisizione nel patriarcato*, p. LXX.

<sup>16</sup> R. Bonetti, *L'attività dell'inquisitore*, p. 141.

<sup>17</sup> G. Ancona, *Diario di un inquisitore*.

furono quattro, due già operanti prima del suo arrivo e altri due nominati da fra Giulio senza interpellare la Congregazione.

#### *6. Il rapporto con la Repubblica di Venezia.*

Gli ultimi due punti riguardano i rapporti che il Sant'Ufficio udinese intrattenne con Venezia e con la Congregazione romana. Quelli con la Serenissima Repubblica furono improntati alla massima collaborazione, a eccezione del poco tempo in cui fu luogotenente a Udine Francesco Erizzo. I problemi iniziarono nell'aprile del 1652 e terminarono nel luglio dello stesso anno e riguardarono la pretesa veneziana di far assistere i loro rappresentanti anche alle procedure sommarie. Dopo un lungo scambio di lettere, che coinvolse lo stesso luogotenente, gli inquisitori di Stato e il Senato veneziano da una parte, l'inquisitore udinese, il nunzio a Venezia Scipione Pannocchieschi d'Elci e la Congregazione dall'altro e nonostante l'ammonizione rivolta a fra Giulio e al suo vicario dal governo veneziano, la situazione rimase immutata e dopo la partenza di Erizzo i rappresentanti della Serenissima limitarono la loro presenza ai soli processi formali.<sup>18</sup>

Anche negli anni 1557-1559 i rappresentanti veneziani a Udine assecondarono il tribunale, mentre vi furono problemi a Cividale. Fra il 1580 e il 1584 a Udine vi fu collaborazione fra il Sant'Ufficio e i rappresentanti veneziani, anche se questi intervennero quando, a loro avviso, i processi erano condotti senza tenere conto delle regole dettate dalla legislazione statale, mentre proseguirono le dispute con i provveditori cividalesi, il cui provveditore pretese di far celebrare in città, e assistendovi personalmente, i processi che vedevano coinvolti i propri cittadini.

Nel periodo 1598-1608 continuò una sorta di collaborazione di fondo fra le due istituzioni, entrambe interessate al controllo del territorio, ma la situazione si complicò a causa di vicende generali – l'Interdetto che colpì la Repubblica fra il gennaio 1606 e il maggio 1607 e la presenza di Paolo Sarpi - e particolari - rifiuto al giuramento da parte del luogotenente di Udine, controllo sulla proprietà dei benefici, giurisdizione su certi processi. A questi va aggiunto il contrasto fra il segretario del provveditore della fortezza di Palmanova e fra Girolamo Asteo, circostanza che determinò la frettolosa e rocambolesca fuga dell'inquisitore dal territorio veneto.<sup>19</sup>

#### *7. Il rapporto con la Congregazione del Sant'Ufficio.*

La corrispondenza con la Congregazione, apparentemente elemento cardine per la centralizzazione dell'attività inquisitoriale, riguardò solamente 20 procedimenti, il 5% scarso del totale per gli anni 1645-1653, segno evidente dell'autonomia pratica di cui godeva Missini. I cardinali romani scrissero 64 lettere all'inquisitore, cifra che non dà certo l'idea di una corrispondenza regolare e continua fra il centro e la periferia, in media 8 all'anno, per lo più riguardanti le cause in corso. Compaiono anche conferme di ricevuata dell'inventario dei beni, richieste di informazioni sullo stato economico della sede, sui rapporti con i vescovi e

---

<sup>18</sup> Cfr. G. Trebbi, *Il processo stracciato. Interventi veneziani di metà Seicento in materia di confessione e Sant'Ufficio*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», Tomo CLXI, 2002-2003, pp. 115-238.

<sup>19</sup> G. Ancona, *Autonomia giudiziaria*, in particolare pp. 13-18.

con la Repubblica di Venezia. Dai documenti appare evidente che l'interesse della Congregazione era rivolto soprattutto al controllo della gestione finanziaria e al mantenimento e rafforzamento dell'indipendenza dalla Serenissima: i cardinali infatti mal tolleravano l'ingerenza veneziana nell'attività inquisitoriale. Se da un lato è innegabile che il ricorso alla tortura o l'entità delle pene da comminare vennero stabilite dalla Congregazione, quando venne informata, e applicate puntualmente in periferia, dall'altro non va dimenticato che fu sempre e soltanto l'inquisitore a determinare i casi da sottoporre all'attenzione dell'autorità centrale.

Risulta interessante proporre una comparazione con la corrispondenza intrattenuta fra la Congregazione e l'Inquisizione di Siena.<sup>20</sup> Nel periodo 1646 - 1656 (quindi 2 anni in più) i procedimenti aperti dal Sant'Ufficio senese risultano essere 532.<sup>21</sup> Si può considerare attendibile una stima di circa 400 procedure tra il 1646 e il maggio 1653, gli anni esaminati per le due diocesi friulane; nello stesso periodo i cardinali scrissero 197 lettere all'inquisitore senese, una media di 24 all'anno. A fronte di un numero di procedimenti analogo, la corrispondenza è tripla rispetto a quella intrattenuta con fra Giulio Missini. Da un'analisi degli argomenti trattati nelle missive romane risulta che la Congregazione venne informata di una trentina di processi istruiti dal tribunale senese, con una percentuale, fra il 7% e l'8%, molto vicina a quella riscontrata in Friuli. Emerge inoltre chiaramente che la Congregazione consigliava gli stessi comportamenti riscontrati per le diocesi di Aquileia e Concordia: l'indagine sull'intenzione, l'uso della tortura, la condanna a penitenze pubbliche, ai remi e al carcere. Per quanto riguarda i delitti contro la fede trattati, compaiono la stregoneria, la *sollicitatio ad turpia*, la bigamia e le bestemmie. Su quest'ultimo reato è interessante notare che la Congregazione ordinò la penitenza pubblica dei trasgressori e l'uso della «mordacchia», pratica del tutto assente nei territori veneziani, forse perché la repressione di questo delitto era anche di competenza degli Esecutori sopra la bestemmia. Vi sono anche alcuni suggerimenti del tutto simili a quelli udinesi, quali il non dilungarsi nelle cause e non andare «a caccia di cause». Nella corrispondenza intrattenuta con Siena si riscontrano inoltre richieste sull'inventario dei beni e sulla situazione economico-finanziaria, ma anche la volontà di ribadire la completa autonomia del Sant'Ufficio, in questo caso, dalle altre autorità ecclesiastiche.

Una comparazione ancora più circoscritta è possibile con la corrispondenza intrattenuta fra la Congregazione e il Sant'Ufficio di Modena.<sup>22</sup> Dai tomi conservati nell'Archivio modenese risulta che fra il 1646 e il 1649 da Roma vennero spedite 77 lettere, mentre fra il 1650 e il 1659 furono 154. Si può solo proporre che il carteggio per gli anni 1646 - maggio 1653, il periodo analizzato in Friuli, risulti di circa 130 missive totali. Secondo la tabella proposta da Andrea Del Col, i procedimenti aperti dall'inquisitore modenese nel decennio 1646 - 1656 furono 314.<sup>23</sup> Il confronto si limita a queste cifre perché lo studio citato non dà informazioni riguardo agli argomenti trattati nella corrispondenza. L'unico dato che emerge è che il numero delle lettere risulta doppio rispetto a quelle inviate a Udine dai cardinali romani.

---

<sup>20</sup> ACDF, *Fondo Siena, Lettere, Vol. 4 1644-1651 e Vol. 5 1652-1660*. Ringrazio Oscar Di Simplicio per avermi messo a disposizione la documentazione.

<sup>21</sup> A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano, 2006, p. 778. I grafici dell'attività inquisitoriale hanno una scansione quinquennale, da cui risultano 258 cause nel periodo 1646 - 1651 e 274 nei cinque anni successivi.

<sup>22</sup> G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, «Schifanoia», 4, 1987, pp. 93-108.

<sup>23</sup> A. Del Col, *L'inquisizione in Italia*, p. 777. Anche in questo caso i grafici dell'attività inquisitoriale hanno una scansione quinquennale, da cui risultano 212 cause nel periodo 1646 - 1651 e 102 nei cinque anni successivi.

Si possono ancora paragonare i dati solo con un altro periodo studiato in Friuli, quello che va dal 1598 al 1608 - nell'Archivio di Udine è conservata la corrispondenza spedita dalla Congregazione alla sede friulana a partire dal 1588 e fino al 1766. Nei dieci anni e mezzo in cui fu inquisitore fra Asteo il numero totale delle lettere inviate da Roma ammonta a 73, circa 7 all'anno. Anche tenendo conto che nel periodo dell'Interdetto la corrispondenza probabilmente si contrasse, i dati indicano che la media è praticamente identica a quella del periodo di Missini. Anche l'argomento delle missive è di fatto lo stesso: pochi i riferimenti ai processi, maggiori quelli riguardanti temi economici e finanziari.

Un ultimo confronto forse azzardato, ma non del tutto fuori luogo. La Banca d'Italia, ente in cui ho lavorato per 25 anni, ha una struttura fortemente centralizzata, lettere, fax, e-mail etc. sono il modo normale di comunicazione fra il centro e le sedi periferiche. Per qualsiasi pratica, che non sia la normale operatività, si interpella Roma, il famoso palazzo Koch. Tuttavia ciò che rende forte il controllo centrale non è questo, ma un corpo di ispettori che con cadenza regolare, ogni 5/7 anni, visita tutte le sedi e non lo fa per qualche giorno, ma per parecchi mesi, verificando la corretta applicazione delle norme interne ed esterne (leggi dello Stato e quant'altro), ma soprattutto attraverso dei colloqui con tutto il personale che riguardano il comportamento di tutti i colleghi, delle vere e proprie "spontanee comparizioni" in cui viene garantito il silenzio su quanto verrà raccontato o denunciato. Questo tipo di accertamento periodico e invasivo, di quella che oggi chiamiamo *privacy*, dà l'idea che Roma decide e sorveglia tutto.

A mio avviso se la Congregazione del Sant'Ufficio fosse stata interessata a un controllo di questo tipo avrebbe previsto proprio una serie di ispezioni nelle sedi inquisitoriali periferiche, ma ciò non avvenne. Mi sono chiesto se questa scelta fu il frutto di una strategia precisa, nel senso che se al centro si decide tutto la responsabilità non può essere divisa, ma se invece si lasciano degli spazi di manovra e di giudizio ai giudici locali, che talvolta furono redarguiti, ma non troppo, si può sempre affermare che furono gli uomini a sbagliare e non la Santa Inquisizione, né tantomeno la Chiesa.

Ed è esattamente ciò che accadde durante il giubileo dell'anno 2000, in cui Giovanni Paolo II lesse un discorso intitolato «Perdoniamo e chiediamo perdono!». Una delle parti più significative riguardava la «purificazione della memoria». Il pontefice chiese scusa per alcune colpe commesse in passato e l'Inquisizione venne tacitamente compresa nella "Confessione delle colpe nel servizio della verità" recitata dal cardinale Ratzinger:<sup>24</sup>

Signore, Dio di tutti gli uomini, in certe epoche della storia i cristiani hanno talvolta accondisceso a metodi di intolleranza e non hanno seguito il grande comandamento dell'amore, deturpando così il volto della Chiesa, tua Sposa. Abbi misericordia dei tuoi figli peccatori e accogli il nostro proposito di cercare di promuovere la verità nella dolcezza della carità, ben sapendo che la verità non si impone che in virtù della stessa verità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

La richiesta di perdono si riferiva dunque all'operato di papi, cardinali, vescovi e inquisitori che «non hanno seguito il grande comandamento dell'amore», ma adottato metodi intolleranti.

---

<sup>24</sup> *Il papa chiede perdono. Purificare la memoria*, Casale Monferrato, 2000, citazione a p. 13.

---

**Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da [www.giornaledistoria.net](http://www.giornaledistoria.net).**

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page [www.giornaledistoria.net](http://www.giornaledistoria.net) o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da [www.giornaledistoria.net](http://www.giornaledistoria.net) dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo [redazione@giornaledistoria.net](mailto:redazione@giornaledistoria.net), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.